

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE CONCERNENTE LA

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGETTO DI

DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI A FAVORE DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA 2014-2020

ROMA, 14 FEBBRAIO 2014

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le Autorità italiane hanno valutato con attenzione la proposta formulata dalla Commissione ed apprezzano la *ratio* generale del documento con il quale gli Stati membri sono invitati ad adottare un approccio comune per il perseguimento degli obiettivi di comune interesse ed una gestione più attenta degli strumenti incentivanti nei settori dell'energia e dell'ambiente.

L'esame del progetto di disciplina ha posto in evidenza alcune criticità di carattere generale, qui di seguito esposte in via preliminare, oltre quelle evidenziate nella seconda parte del presente documento.

L'Unione Europea si è dotata di un pacchetto di misure sulla cui base gli Stati membri devono conseguire, entro il 2020, obiettivi nazionali vincolanti in termini di incremento della quota dei consumi energetici coperta da fonti rinnovabili, di riduzione delle emissioni di gas serra e obiettivi indicativi di riduzione dei consumi energetici.

Su questi stessi temi, le linee guida in esame pongono limiti stringenti alla possibilità di intervento degli Stati membri, incrementando tra l'altro gli oneri amministrativi di tali interventi.

Pertanto, in capo agli Stati incombe l'obbligo di raggiungimento di obiettivi vincolanti, mentre le regole da applicare agli strumenti per il conseguimento dei medesimi obiettivi sono ampiamente determinate (in termini di tipologia, intensità e durata) dalla Commissione.

Meriterebbe quindi uno specifico approfondimento la questione della coerenza tra gli obiettivi europei posti dalle politiche di lotta al cambiamento climatico e gli obiettivi di tutela della concorrenza, che sono alla base delle linee guida in discussione, laddove non può al momento considerarsi certa la capacità degli Stati membri di raggiungere la quota minima prevista di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2020 se costretti a livelli di incentivazione significativamente inferiori o a sistemi di sostegno diversi da quelli finora adottati.

Tali considerazioni valgono soprattutto per la parte di aiuti di Stato destinata al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'efficienza energetica e per gli aiuti alle imprese energivore.

Al riguardo, va considerato quanto segue.

• È necessario consentire che gli Stati membri, in relazione agli aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, siano liberi di definire le tecnologie da sovvenzionare.

La necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica, ai fini della concessione di aiuti per l'impiego delle tecnologie diffuse e meno diffuse, ostacola la possibilità per gli Stati membri di attuare regimi di sostegno strategico a favore di determinate tecnologie, il cui grado di sviluppo può essere differente all'interno del territorio dell'Unione. È necessario quindi che gli Stati membri, in occasione della concessione di aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva, siano autorizzati a definire le tecnologie da sovvenzionare. Inoltre, la previsione di requisiti minimi di tensione ai quali sottoporre la possibilità di

incentivare le infrastrutture energetiche costituisce un ulteriore limite all'attuazione di politiche di incentivazione efficaci da parte dei singoli Stati poiché impedisce il raggiungimento di livelli di efficientamento uniformi sulle rete elettrica che deve essere considerata nella sua interezza funzionale. Pertanto si chiede, che nell'attuazione delle politiche di incentivazione in esame, gli Stati membri possano utilizzare parametri rispettosi delle specificità tecniche interne.

• Occorrerebbe inserire fra i beneficiari degli aiuti anche le imprese energivore, ove eleggibili ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2003/96/CE.

La disciplina proposta limita gli Stati membri della possibilità di incentivare un importante numero di imprese appartenenti ai settori ad elevato consumo di energia. Infatti l'aiuto è circoscritto ai settori ad alta intensità energetica esposti a rischio significativo di delocalizzazione e può essere concesso solo se viene rispettato il limite minimo di intensità degli scambi con i paesi terzi e quello relativo all'incremento dei costi pari almeno al 5% del valore aggiunto lordo. Per evitare tale esclusione si propone di considerare quali possibili beneficiarie degli aiuti anche le imprese ad elevato consumo di energia considerate eleggibili per la riduzione di oneri fiscali ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

• Opportune misure

La Commissione propone agli Stati membri di modificare entro 12 mesi i regimi di aiuto già adottati per adeguarli alla nuova disciplina e prevede eccezioni a favore dei regimi di aiuto al funzionamento a sostegno dell'energia rinnovabile.

Tale eccezione andrebbe estesa a tutte le misure di aiuto già esistenti, nonché a quelle misure già conformi alla direttiva 2003/96/CE relativa alla tassazione dei prodotti energetici.

In subordine, ove tale proposta non dovesse trovare accoglimento, sarebbe comunque necessario prevedere un periodo di 36 mesi quale termine per l'adozione delle opportune misure.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le osservazioni formulate in relazione a punti specifici della disciplina.

Sezione 1 – Ambito di applicazione

Paragrafo 1.2 – Misure di aiuto contemplate dalla disciplina

Si propone l'ampliamento dei campi di applicazione alle politiche per la qualità dell'aria, finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini europei, tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di qualità dell'aria fissati dalla direttiva 2008/50/CE "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" individuando, nel rispetto ed in stretta connessione con il corpus normativo riguardante gli Aiuti di Stato, specifiche ed integrate modalità di intervento. Ciò consentirebbe il superamento dell'impasse del fallimento del mercato rispetto alla diffusione presso le imprese di "prodotti per la qualità dell'aria", considerata l'attuale mancanza di investimento da parte delle imprese che in questo momento di crisi economica pluriennale sono costrette a tagliare e/o rinviare gli investimenti privati in materia ambientale.

Paragrafo 1.3 – Definizioni

Si chiede l'eliminazione di ogni riferimento ai livelli di tensione contenuto al punto (ff), lettera (i), punti (a), (b), (c), (d), (e), relativo alla definizione di infrastruttura energetica.

La presenza di vincoli di classificazione rappresentati dai limiti di tensione limita la possibilità di diversificare gli investimenti sulle reti elettriche.

Si chiede l'inserimento tra le definizioni dei termini "substantial effect" e "substantial increase", ai fini di una maggiore chiarezza e facilità di applicazione delle guida.

Sezione 2: Aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia soggetti a notifica

Paragrafo (19)

Si chiede di innalzare la soglia per la quale è previsto l'obbligo di notifica dei progetti portando da 20 MLN di € a 50 MLN di € il limite previsto alla **lettera (b) punto v** relativo agli aiuti per le infrastrutture energetiche.

Si chiede di elevare la soglia per la quale è previsto l'obbligo di notifica dei progetti portando da 20 MLN di €a 50 MLN di €, il limite previsto alla **lettera (b) punto vi** relativo agli aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂

L'innalzamento delle soglie consentirebbe tempi di attuazione più brevi per un maggior numero di progetti.

Sezione 5 – Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato

Sezione 5.1.5 Proporzionalità degli aiuti

Intensità massime degli aiuti

Paragrafo (82) lettera (a)

Si prevede che l'intensità dell'aiuto possa essere incrementata per gli investimenti effettuati nelle aree assistite. L'Italia accoglie con favore tale previsione e chiede che si inseriscano analoghe maggiorazioni anche in altri inquadramenti orizzontali, come ad esempio quelli sulla RSI.

Sezione 5.1.7 Trasparenza

La revisione delle linee guida in esame rientra nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato che ha portato, tra le altre cose, ad un generale incremento degli obblighi di trasparenza fattisi più stringenti. Con riferimento a tali obblighi che hanno degli impatti significativi sulla valutazione di compatibilità delle misure, si fa presente, con riguardo all'esercizio relativo al soddisfacimento delle "condizionalità ex ante" nell'ambito della politica di coesione, che le modalità specifiche di assolvimento degli obblighi di trasparenza prescritte dalla CE nelle relative linee guida potranno essere solo quelle previste dagli atti normativi di riferimento a seguito della loro formale adozione.

Sezione 5.2 Aiuti all'energia da fonti rinnovabili

Paragrafo (116) – Periodo di incentivazione

Si chiede di prevedere un periodo più lungo di autorizzazione dei regimi rispetto ai 10 anni previsti dalle linee guida.

La limitazione del periodo di agevolazione a 10 anni per le misure adottate successivamente all'entrata in vigore delle linee guida potrebbe essere penalizzante per il settore e discriminante per i beneficiari delle nuove misure, atteso che per gli aiuti a favore delle fonti rinnovabili non si applicano le opportune misure.

Paragrafo (119) – Tecnologie diffuse e meno diffuse

La Commissione, nella sua valutazione, distingue tra tecnologie diffuse e tecnologie meno diffuse in relazione alla loro quota nel consumo di energia, definendo un *range* tra 1 e 3%, , entro il quale ricomprendere la definizione di tecnologie diffuse.

Si chiede di prevedere la definizione di tecnologie diffuse e meno diffuse sulla base di parametri nazionali, concedendo maggiore possibilità agli Stati di incentivare determinate tecnologie in rapporto al grado di diffusione sul territorio nazionale.

Sezione 5.2 Aiuti all'energia da fonti rinnovabili

In via preliminare, si rileva che nella sezione 5.2 manca ogni riferimento ai sistemi di accumulo (storage) previsti invece alla sezione 5.8 relativa agli aiuti alle infrastrutture energetiche.

Al riguardo si suggerisce di prevedere la possibilità di incentivare anche impianti di piccola dimensione, integrando gli interventi previsti per l'efficientamento energetico.

Aiuti concessi attraverso premi o una tariffa per l'immissione di energia in rete

Aiuti per l'impiego di **tecnologie diffuse** per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Paragrafo (120) lettera (b) – Offerta su base non discriminatoria

Si chiede di rivedere la previsione in base alla quale tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili possono presentare un'offerta per gli aiuti <u>senza discriminazioni basate sulla tecnologia o sulle fonti</u>, fatta salva l'eccezione prevista per le biomasse che possono essere escluse.

Tale previsione potrebbe, infatti, limitare la possibilità di attuare politiche di incentivazione mirate per tecnologie differenti da parte dei singoli Stati membri.

La mancanza di differenziazione in base alla tecnologia potrebbe comportare una minore efficienza nell'allocazione delle risorse economiche pubbliche, in quanto lo svolgimento di un'asta a prezzo uniforme renderebbe possibile la sovra - remunerazione di tecnologie meno costose, laddove un'asta a remunerazione differenziata, con l'applicazione della regola del *Pay as bid*, in base alla quale ciascuna offerta è valorizzata al proprio prezzo di offerta, potrebbe indurre gli operatori ad offrire un prezzo più alto del loro costo marginale in considerazione di un ampio numero di impianti incentivati.

Si segnala l'opportunità che le tecnologie mature siano esposte ai segnali di prezzo di mercato e che i meccanismi di incentivazione siano utilizzati per valorizzare un comportamento efficiente rispetto al servizio di dispacciamento.

Paragrafo (120) lettera (c) – Aiuti mediante concessione di premi per l'immissione dell'energia in rete

Si chiede l'esclusione degli impianti di piccolissima taglia dall'applicazione del meccanismo del *feed in premium* o di misure equivalenti che comportino la vendita diretta di energia elettrica prodotta.

Paragrafo (120) lettera (d) – Responsabilità di bilanciamento

Pur condividendo la proposta della Commissione di considerare le responsabilità dei beneficiari degli aiuti alle fonti rinnovabili nel bilanciamento come condizione di compatibilità dell'aiuto stesso, laddove esistono meccanismi di bilanciamento intra-day competitivi, si chiede di prevedere una differenziazione di tale responsabilità sulla base della natura più o meno programmabile della fonte. Ciò al fine di ridurre ulteriormente i costi associati per il sistema.

Paragrafo (120) lettera (e) – Ammortamento degli impianti

L'aiuto è concesso solo fino a quando gli impianti sono stati pienamente ammortizzati, coerentemente con le normali leggi contabili.

Si chiede di prevedere oltre al riferimento al periodo di ammortamento degli impianti anche quello relativo alla <u>vita media utile convenzionale dell'impianto</u>.

Una limitazione a 10 anni delle misure potrebbe creare disparità di trattamento tra beneficiari di precedenti misure agevolative e beneficiari di nuovi.

Aiuti per l'impiego di **tecnologie meno diffuse** per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Paragrafo (121) lettera (e) - Ammortamento degli impianti

L'aiuto è concesso solo fino a quando gli impianti sono stati pienamente ammortizzati, coerentemente con le normali leggi contabili.

Si chiede di prevedere oltre al riferimento al periodo di ammortamento degli impianti anche quello relativo alla **vita media utile convenzionale dell'impianto**.

Una limitazione a 10 anni delle misure potrebbe creare disparità di trattamento tra beneficiari di precedenti misure agevolative e beneficiari di nuovi aiuti.

Aiuti a favore di progetti utilizzati per la prima volta su scala commerciale e di piccoli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili

Paragrafo (123)

Si propone di innalzare la soglia, non ancora definita, di [1] MW a 5 MW, prevedendo, per gli impianti di potenza inferiore a 5 MW, l'iscrizione a registri con un *cap* sulla capacità ammissibile o l'accesso diretto ai meccanismi incentivanti in luogo dei previsti meccanismi di *competitive bidding process* sia per gli impianti di *first commercial scale* che per le *small installations*.

Aiuti a sostegno dei biocarburanti e dei bioliquidi

Biocarburanti avanzati

Paragrafo (135)

Si propone l'inserimento di una definizione puntuale dei "biocarburanti avanzati": in particolare non appare chiaro il perimetro rispetto a quelli generati a partire dai sotto-prodotti e dai rifiuti.

Sezione 5.3 - Misure per l'efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e tele raffreddamento

Proporzionalità

Aiuti agli investimenti

Paragrafo (147) – Costi ammissibili

Si chiede di rivedere il sistema di determinazione dei costi ammissibili definiti come costi aggiuntivi di produzione netti ottenuti detraendo dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa e destinati al nuovo impianto.

Tale valutazione presenta oggettive difficoltà per i progetti di efficientamento energetico ed in particolare per quelli in ambito industriale. Detti progetti sono caratterizzati da interventi su processi molto complessi, per cui la identificazione dei sovra-costi comporta un importante aumento dei costi amministrativi e di gestione.

Paragrafo (148) – Intensità

Si chiede di aumentare il livello di incentivazione fissato nell'allegato I alle linee guida al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati nelle linee guida.

Sezione 5.4 Aiuti per la gestione dei rifiuti

Si chiede di inserire uno specifico riferimento alle tecnologie e ai sistemi in grado di produrre meno rifiuti durante la vita dei prodotti, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti che prevede quale primo punto della gerarchia delle priorità stabilite dalla Commissione, la prevenzione, ossia l'adozione di misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.

Sezione 5.5 – Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂

Come già sopra evidenziato, si chiede di elevare a 50MLN la soglia prevista per le notifiche dei singoli progetti, fissata provvisoriamente a 20 MLN di euro, al punto (19), lettera (b), punto vi, per agevolare più progetti in tempi più brevi. In generale si condivide l'approccio sugli aiuti alla CCS.

Paragrafo (165)

Si chiede di inserire uno specifico richiamo agli "Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012" (2012/C 158/04), al fine di rendere più chiaro il principio del cumulo degli aiuti alla CCS con quelli stabiliti in detti orientamenti ed in base ai quali la centrale elettrica cu cui è installato l'impianto di cattura della CO2 può essere finanziata con aiuti di Stato nella misura massima del 15% dei costi ammissibili.

Sezione 5.6 - Aiuti sotto forma di riduzione o di esenzione da tasse ambientali

In via preliminare, si rappresenta l'opportunità di garantire una coerenza il più possibile chiara ed esplicita tra la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le disposizioni fiscali armonizzate relative alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

Qualora misure già conformi alla direttiva in questione, eventualmente notificate per certezza giuridica, siano sottoposte al vaglio delle Commissione, si ritiene opportuno che la valutazione al riguardo si svolga con modalità estremamente semplificate e rapide. Si chiede inoltre conferma che il punto (174) riaffermi, senza inficiarla in alcun modo, l'esenzione da notifica prevista dal Regolamento generale di esenzione.

Nello stesso spirito, ulteriore suggerimento, da riferirsi tuttavia in primo luogo al futuro Regolamento generale di esenzione, sarebbe di riformulare la definizione di livello minimo UE di tassazione, tenendo in considerazione anche le ipotesi di misure facoltative – esenzioni o riduzioni di tassazione anche al di sotto dei minimi UE – pure espressamente consentite dalla direttiva 2003/96/CE.

A fini di maggior chiarezza, coerenza e semplicità applicativa, si riterrebbe inoltre preferibile accorpare le disposizioni relative alle misure fiscali in un'unica Sezione della futura disciplina ambientale, sicuramente per quanto attiene alle "imposte armonizzate".

Quanto invece al punto (176), si segnalano difficoltà di comprensione.

Sezione 5.7 - Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

paragrafi (183) e (184) – Settori ad alta intensità energetica a rischio di delocalizzazione

Si chiede di prevedere la possibilità di individuare i beneficiari anche in base al livello di intensità energetica (Costo Energia su Valore della Produzione e/o Costo Energia su Valore Aggiunto) oltre che in base ai criteri fissati nelle linee guida.

Ai sensi della presente sezione, infatti, gli aiuti verrebbero concessi solo per i settori a rischio delocalizzazione e a condizione che gli Stati membri dimostrino che i maggiori prezzi dell'energia elettrica sostenuti dalle imprese interessate derivino solo dal sostegno alle fonti di energia rinnovabili. I criteri stabiliti nelle linee guida sono simili a quelli utilizzati dalla Commissione per stabilire i settori a rischio di delocalizzazione che possono beneficiare di aiuti a compensazione degli incremento di prezzo fissati nella direttiva ETS. La limitazione ai soli settori a rischio significativo di *carbon leakage* rischia di escludere,

quali possibili beneficiari degli aiuti, importanti settori industriali i quali, invece, vengono considerati eleggibili per la riduzione degli oneri fiscali e parafiscali ai sensi della Direttiva 2003/96/CE e delle future norme in materia.

Sezione 5.8 Aiuti alle infrastrutture

In linea generale, sarebbe necessario chiarire in quali casi sia da escludere la esistenza di un aiuto di Stato, specie in un sistema prevalentemente monopolistico basato sulle tariffe o nei casi di infrastrutture transfrontaliere dove non si applica il sistema tariffario o, ancora, nei casi in cui la realizzazione di infrastrutture potrebbe generare costi aggiuntivi.

In secondo luogo, come già precedentemente evidenziato, si chiede di innalzare la soglia per la quale è previsto l'obbligo di notifica dei progetti portando da 20 MLN di €a 50 MLN di €, il limite previsto alla lettera (b) punto v relativo agli aiuti per le infrastrutture energetiche.

Sezione 5.8.3 – *Adeguatezza*

paragrafo (194)

Si chiede di sopprimere la parola "parziale", in modo da consentire che gli aiuti di Stato possano finanziare un determinato progetto infrastrutturale anche per intero. Ciò anche in coerenza con il principio stabilito dalla Commissione che gli investimenti in infrastrutture energetiche relativi ad attività regolate possano essere finanziati, in aggiunta alla tariffa, anche attraverso aiuti di Stato.

Sezione 5.8.5 - Proporzionalità

paragrafo (197)

Si condivide il parametro del 100% relativo alla intensità massima dell'aiuto di Stato.

Sezione 5.9 – Aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione

Paragrafo (206) – Obiettivo di interesse comune

Si ritiene opportuno l'inserimento di un riferimento relativo alla salvaguardia delle specificità dei sistemi elettrici nazionali nonché delle esigenze anche di lungo periodo individuate a livello di singolo Stato membro, in relazione al vincolo di definizione del gap nazionale di adeguatezza di capacità di generazione determinato sulla base delle metodologie e dei criteri standard della European Network of Transmission Operators.

Tale previsione agevolerebbe il perseguimento degli obiettivi definiti anche dai singoli Stati membri per garantire i servizi di flessibilità.

Sezione 5.9.3 - *Adeguatezza*

Paragrafo (211)

Il principio richiamato nelle linee guida di risolvere il gap di adeguatezza prioritariamente con interventi dal lato della domanda e da quello dello sviluppo delle interconnessioni, dovrebbe tenere conto della compatibilità tra gli obiettivi di adeguatezza perseguiti e i tempi di efficacia di detti interventi che potrebbero rivelarsi lunghi e incerti.

Si ravvisa la necessità che gli aiuti ai meccanismi di capacità siano improntati al principio della neutralità tecnologica. Inoltre, in relazione ai diversi tipi di aiuto dovrebbero essere previsti *leads times* differenti ed un ragionevole margine di profitto. Si ritiene che il periodo minimo perché un investimento possa sopravvivere al mercato sia di almeno tre anni.

Paragrafo (212)

Si ravvisa la necessità di un approccio più equilibrato tra il contributo di combustibili fossili per la sicurezza energetica, il ruolo del gas naturale nella transizione verso una *low carbon generation* e i sistemi di riserva economicamente efficienti per la produzione programmabile nonché una maggiore coerenza delle linee guida con *le DG ENER guidance on Generation Adeguacy*.

Sezione 5.10 – Aiuti nella forma di autorizzazioni scambiabili

Paragrafo (222)

In linea generale, occorre chiarire le modalità di interazione tra la disciplina delineata nelle linee guida in esame e la normativa già approvata, recepita ed attuata a livello europeo attraverso l'adozione della Direttiva Emission Trading 203/87/EC, così come modificata dalla direttiva 2009/29/EC.

In particolare, è necessario chiarire il significato di **costo "sostanziale"** di cui alla lettera (b) del paragrafo (222) e di precisare in quale misura esso coincide con il criterio di cui all'art. 10 bis paragrafo 15 (a) e paragrafo 16 (a) della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Inoltre, si chiede di verificare se l'analisi empirica dell'elasticità del prezzo o del prodotto o le stime relative alle possibili perdite della singola impresa/impianto nel "**rilevante mercato geografico**" (paragrafo c) non introducano distorsioni aggiuntive rispetto a quelle che si intendono superare. Trattandosi di stime empiriche, queste dipendono da ipotesi di partenza, qualità dei dati disponibili e metodi di elaborazione. Pertanto, potrebbero non garantire la uniformità di trattamento tra tutti gli impianti dislocati sul territorio dell'Unione. Inoltre, non esistono criteri univoci per definire il concetto di "**rilevante mercato geografico**". Infine, relativamente alla necessità di prevedere che un aiuto sia definito considerando le tecniche a più basso contenuto di carbonio presenti a livello europeo, si rileva che già attualmente la normativa in vigore prevede che l'assegnazione gratuita transitoria agli impianti esposti al rischio di *carbon leakage* sia determinata sulla base di benchmark calcolati sul decimo percentile degli impianti europei più efficienti.

Sezione 7 - Applicabilità della disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia

Paragrafo (230) - Adozione delle opportune misure

La Commissione chiede agli Stati membri di adeguare gli schemi di aiuti già adottati entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione delle linee guida, con due eccezioni.

La prima eccezione è relativa agli aiuti a supporto dell'energia derivante da fonti rinnovabili, per i quali si prevede l'adeguamento solo in caso gli Stati modifichino gli schemi già in vigore.

Inoltre, è previsto che laddove un beneficiario abbia ricevuto conferma che otterrà una determinata misura di aiuto per un determinato periodo di termine, tale agevolazione deve essere garantita per l'intero periodo di validità e alle stesse condizioni previste dalla misura già approvata.

Si chiede di estendere l'eccezione prevista per il settore dell'energia derivante da fonti rinnovabili a tutte le tipologie di aiuti previste dalle linee guida in esame.

Inoltre, si chiede di considerare la possibilità di esentare dall'adozione di opportune misure quelle già pienamente conformi alla direttiva 2003/96/CE relativa alla tassazione dei prodotti energetici.

Ferme restando le richieste sopra effettuate, qualora non dovessero trovare accoglimento, si chiede di prevedere un periodo di 36 mesi al posto di quello di 12 mesi, provvisoriamente fissato nelle linee guida in esame, quale termine per l'adozione delle opportune misure.

Sezione 9 – Revisione

La mancanza di previsione di un termine preciso per la revisione si può facilmente ripercuotere sul livello di fiducia degli investitori che non avrebbero orizzonti temporali certi di programmazione industriale.